

Servizio Legislativo – Legale – Fiscale

Circ. n. 12/2020

(XIX COMUNICAZIONE “EMERGENZA COVID-19”)

Prot. n. 755/TDV

Roma, 9 marzo 2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 (Provvedimenti successivi al DPCM 8/3/2020 – Aggiornamento al 9/3/2020)

Alle Confcooperative regionali e territoriali
Alle Federazioni nazionali
Ai Consorzi nazionali

E, p.c. Al Direttore Generale
Ai Capi Dipartimento
Ai Capi Servizio
Al Direttore di Fondosviluppo
Al Direttore di ICN
Al Direttore di NODE

LORO INDIRIZZI

Si fa seguito all’ultima Circolare n. 11/2020 del Servizio legislativo per fornire un aggiornamento sui provvedimenti emanati successivamente all’ultimo DPCM 8 marzo 2020 in tema di

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
(Provvedimenti successivi al DPCM 8/3/2020 – Aggiornamento al 9/3/2020)

*

A. ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE 8/3/2020, N. 646

L’ordinanza in titolo (**all. 1**) fornisce interpretazioni autentiche di alcune disposizioni del DPCM 8/3/2020 fra le quali la misura secondo la quale nelle **“aree a contenimento rafforzato”** (i territori della Regione Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) si deve evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute.

L'ordinanza chiarisce che:

- le prescrizioni si applicano alle **sole persone fisiche**, come letteralmente indicato nel medesimo decreto;
- è **esclusa** ogni applicabilità della misura al **transito e trasporto merci** ed a tutta la **filiera produttiva da e per le zone indicate**;
- non sono vietati alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale **per motivi di lavoro**, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività. *Dunque, lo spostamento per motivi di lavoro (non necessariamente basato su esigenze straordinarie o indifferibili) è consentito e non richiede speciali autorizzazioni¹.*

L'ordinanza chiarisce altresì che la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, **non prevede limitazioni all'attività degli uffici pubblici**.

*

B. MINISTERO DELL'INTERNO, DIRETTIVA AI PREFETTI 8/3/2020

Anche il Ministro dell'Interno ha adottato una **Direttiva ai prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato" (all. 2)**.

La direttiva detta indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all'interno dei territori "a contenimento rafforzato":

- gli spostamenti nell'aree a contenimento rafforzato potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione², che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. *In sostanza, la prescrizione in tema di spostamenti "non contempla procedure di autorizzazione preventiva" e le esigenze lavorative non dovranno essere necessariamente indifferibili. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è invece previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus;*
- i controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali;
- per quanto concerne il trasporto ferroviario, saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni³;

¹ A meno che, beninteso, non trovino applicazione divieti ulteriori, come ad es. l'essere risultato positivo al virus.

² Artt. 46 e 47, DPR 445/2000.

³ La Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi "termoscan".

- negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito;
- **la veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.**

*

C. ORDINANZA PRESIDENZIALE DELLA REGIONE LAZIO 8/3/2020

Si ritiene quanto mai opportuno comunicare anche gli ultimi provvedimenti della Regione Lazio che riguardano le **persone che fanno ingresso in Roma o nel territorio della Regione Lazio e che provengono dalle aree ad alto contagio.**

Come noto, nelle more dell’adozione della pubblicazione del DPCM 8/3/2020 si è registrato un anomalo esodo di persone provenienti dalle “aree a contenimento rafforzato”, con conseguente grave aumento del rischio di contagio e un pericolo di diffusione dello stesso.

Ragion per cui la Regione Lazio ha emanato un’ordinanza (**all. 3**) che fissa **obblighi** determinati e stringenti per **tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalle “aree a contenimento rafforzato”** (Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia).

Tali persone⁴ hanno l’obbligo, penalmente sanzionato:

- di **comunicare** tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800;
- di osservare la **permanenza domiciliare** e il **divieto di spostamenti e viaggi**;
- di **rimanere raggiungibile** per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione.

In caso di comparsa di sintomi, la persona deve:

- avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
- indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
- rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.

Ai **concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione** delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale, i **nominativi dei**

⁴ A meno che non siano operatori del SSR laziale.

viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province dell'area ad alto contagio con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell'Alta velocità del territorio regionale.

*

D. DECRETO LEGGE 11/2020 - MISURE STRAORDINARIE E URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

In G.U. n. 60 dell'8 marzo 2020 è stato pubblicato anche il **D.L. 8 marzo 2020, n. 11**, recante *misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria* (all. 4)

Il decreto introduce, con efficacia immediata, un «periodo cuscinetto», che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020. In questo periodo – salve le eccezioni previste dal medesimo decreto – le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute.

Durante il medesimo periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni di seguito richiamate.

Sono poi previste una serie di eccezioni alla regola del rinvio d'ufficio per le quali si rinvia al testo di legge.

Fino al 31/5/2020, il deposito degli atti avverrà solo con modalità telematiche.

Le disposizioni relative alla trattazione delle udienze, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.


Il decreto-legge introduce anche misure riguardanti la giustizia contabile ed amministrativa. Per quest'ultima, si prevede, in particolare, che si applichino dall'8 marzo 2020 e fino alla data del 22 marzo 2020, le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo (regime della sospensione feriale).

*

Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Venturelli)



All:

1. Ordinanza del Capo della Protezione Civile 8/3/2020, n. 646;
2. Ministero dell'interno, Direttiva ai prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato";
3. Ordinanza presidenziale della Regione Lazio 8/3/2020;
4. DECRETO LEGGE 11/2020 - MISURE STRAORDINARIE E URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA;